Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 15 ottobre 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 15 OTTOBRE 1984:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1984, n. **665.**

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio.

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 15 OTTOBRE 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 247 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel primo semestre 1984.

(4920)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 284 DEL 15 OTTOBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero del Tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10% - 1976/1987. Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 26 marzo 1984; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1778)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 1984.

Soppressione del posto doganale di Forte dei Marmi, dipendente dalla dogana di Viareggio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto che nel precitato decreto ministeriale 18 dicembre 1972 è previsto, tra l'altro, il posto doganale di Forte dei Marmi, dipendente dalla dogana di Viareggio;

Ritenuta la necessità di sopprimere il predetto ufficio:

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Forte dei Marmi, dipendente dalla dogana di Viareggio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Ministro: VISENTINI

(5305)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 settembre 1984.

Riduzione della gradazione alcoolica degli spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 che stabilisce disposizioni specifiche per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ed, in particolare, l'art. 8, paragrafo 5;

Visto il regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente disposizioni sui vini a denominazione di origine controllata;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica concernenti il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

Considerato che i vini a denominazione di origine controllata nel tipo spumante possono essere ritenuti, ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 358/79 sopracitato, vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

Considerato che l'andamento eco-climatico della corrente annata di produzione 1984 ha determinato le condizioni necessarie per l'applicazione nella produzione dei vini spumanti in discorso delle norme che consentono la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate alla loro produzione ai valori previsti nelle rispettive zone viticole C1B, C2 e C3 di cui all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 337/79, ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del regolamento (CEE) n. 338/79;

Considerato che l'elaborazione dei vini spumanti i parametri sopra citati relativi al titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve rispondono anche ad effettive esigenze tecnologiche, avuto riguardo ai rapporti che si determinano con i valori dell'acidità fissa;

Ritenuta l'opportunità di applicare a tutti i vini a denominazione di origine controllata prodotti nell'annata 1984, nei rispettivi tipi spumanti, le norme sopracitate, in attesa di provvedere ad attuare una regolamentazione specifica a ciascuno di essi nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Le uve derivanti dalla vendemmia 1984 e destinate alla produzione dei tipi spumanti di vini a denominazione di origine controllata, riconosciuti ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, debbono assicurare, in deroga a quanto previsto da ciascun disciplinare di produzione, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a quello previsto dall'art. 7, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 338/79 per le rispettive zone viticole.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1984 devono presentare, compreso l'alcool contenuto nello sciroppo di dosaggio eventualmente aggiunto, un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 10 % vol.

I vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti prodotti nell'annata 1984 e derivanti da uve di vitigni aromatici devono presentare un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore al 6 % vol. ed un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 10 % vol.

Art. 3.

I produttori di uve della vendemmia 1984 provenienti da terreni vitati iscritti agli albi dei vigneti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono tenuti a:

dichiarare esplicitamente e separatamente nella denuncia delle uve prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, il quantitativo di uve destinate alla produzione di mosti o di vini da spumantizzare per ottenere vini a denominazione di origine controllata di cui è prevista e disciplinata la spumantizzazione;

vendemmiare separatamente le uve di cui trattasi.

Art. 4.

Le uve dichiarate ai sensi e per gli effetti del precedente art. 3 devono essere vinificate separatamente e destinate esclusivamente alla produzione dei tipi spumanti dei rispettivi vini a denominazione di origine controllata, fermo restando che qualsiasi diversa eventuale destinazione fa decadere il diritto all'uso della denominazione di origine stessa e della qualifica di vino spumante di qualità prodotto in regioni determinate.

Art. 5.

Sui recipienti contenenti mosti o vini aventi requisiti di cui al presente decreto, destinati alla spumantizzazione, devono essere apposte, ben visibili, indelebili ed inamovibili, le indicazioni relative alla denominazione del prodotto, alla sua destinazione, al quantitativo ed al titolo alcolometrico volumico totale.

Art. 6.

Gli elaboratori di vini a denominazione di origine controllata nei tipi spumanti, interessati all'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto, sono tenuti a denunciare sollecitatamente e comunque non oltre il termine ultimo del periodo vendemmiale al competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi i quantitativi di mosti o di vini detenuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(5306)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano
(Manifestazione 23 settembre 1984)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 23 settembre 1984 e dell'esito del « Gran premio della lotteria di Merano 1984 » svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo nel « Gran premio Merano » svoltosi il 23 settembre 1984 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie C n. 08543:
Lire 500 milioni abbinato al cavallo Amado;

2) Biglietto serie I n. 85039:
Lire 210 milioni abbinato al cavallo Il Cardinale;

3) Biglietto serie AF n. 01563:
Lire 100 milioni abbinato al cavallo Black Laurel.

B) Premi di seconda categoria di lire 45 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	F	n. 43844;		7) Bigl. serie	T	n. 98216;
2) » »	G	» 22430;		8) » »	V	» 80091;
3) » »	L	» 82201;		9) » »	AC	» 42432;
4) » »	O	» 63744;		10) » »	AO	» 64843;
5) » »	P	» 00768;		11) » »	AR	» 11593;
6) » »	T	» 88655;		12) » »	AS	» 30362.

C) Premi di terza categoria di lire 20 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	C	n. 66442;		7) Bigl. serie	N	n. 16429;
2) » »	F	» 25387;		8) » »	O	» 56091;
3) » »	F	» 85753;		9) » »	O	» 93718;
4) » »	G	» 72752;		10) » »	P	» 28382;
5) » »	I	» 11522;		11) » »	P	» 29728;
6) » »	I	» 30329;		12) » »	Q	» 31510;
13) Bigl. serie	R	n. 96836;		20) Bigl. serie	AG	n. 40068;
14) » »	S	» 56769;		21) » »	AO	» 74849;
15) » »	V	» 81215;		22) » »	AP	» 80818;
16) » »	Z	» 01634;		23) » »	AQ	» 24645;
17) » »	AB	» 29041;		24) » »	AR	» 05664;
18) » »	AD	» 03214;		25) » »	AS	» 21873.
19) » »	AE	» 31219;				

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie	C	n. 08543	L. 4.000.000;
2) » »	I	» 85039	» 1.500.000;
3) » »	AF	» 01563	» 1.000.000.

Ai venditori dei 12 biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti i premi di terza categoria L. 250.000 ciascuno.

(5290)

Errata-corrige al decreto ministeriale 19 settembre 1984 riguardante: « Determinazione delle modalità, dei termini e delle procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati, comprensivo dei dati necessari ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 271 del 2 ottobre 1984).

Nell'allegato al decreto ministeriale citato in epigrafe, pagina 8183, seconda colonna, primo rigo, dove è scritto: « 01) campo riservato all'ente (*AN 3*) ... », leggasi: « 01) campo riservato all'ente (*AN 13*) ... ».

(5320)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di commesso nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di commesso in prova nel ruolo amministrativo del Club alpino italiano.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di cumulo di benefici previsti dalle norme vigenti e dal regolamento organico;

c) residenza nel territorio della provincia di Milano;

d) possesso della patente di guida di veicoli di grado B o superiore.

Le domande di ammissione al concorso, redatte sulla prescritta, carta da bollo, dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direzione generale del Club alpino italiano - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione generale del Club alpino italiano - CAI - Via Ugo Foscolo n. 3 - 20121 Milano.

(5333)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale, per titoli, riservato al personale dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione e dei ruoli del personale non docente delle scuole e delle Università, ad un posto della carriera di concetto amministrativa, a nove posti della carriera esecutiva e a sette posti della carriera ausiliaria da assegnare per comando presso la biblioteca di documentazione pedagogica, in Firenze.

E' indetto, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il concorso, per titoli, citato in epigrafe. Il comando ha la durata di un quinquennio rinnovabile. Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti l'ente e l'ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

Dei nove posti disponibili per la carriera esecutiva, cinque sono riservati a personale addetto, come operatore, all'elaborazione dati e uno a personale addetto a servizi di centralinista; dei sette posti disponibili per la carriera ausiliaria uno è riservato a personale con mansioni di autista.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali di ogni ordine e grado, ai ruoli del personale non docente delle università e degli istituti universitari dello Stato, al ruolo nazionale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Specificatamente è richiesta, per i rispettivi posti delle diverse carriere, l'appartenenza alla carriera corrispondente dei ruoli dinanzi citati, ovvero, nel caso di inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali di cui alla legge n. 312/1980, l'appartenenza alla qualifica funzionale ed al profilo professionale equiparati secondo la tabella (allegato *A*) al bando di concorso.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera, dovranno pervenire alla biblioteca di documentazione pedagogica, via M. Buonarroti n. 10, palazzo Gerini, Firenze, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione, presso lo stesso istituto, via Buonarroti 10, Firenze, tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 11 alle ore 13 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17.

(5200)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove dei concorsi, per esami, a ottanta posti di medico e trentotto posti di consigliere della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso, per esami, a trentotto posti di consigliere in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984, si svolgeranno a Roma nei locali della Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, nei giorni 3 e 4 gennaio 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

La prova scritta del concorso, per esami, a ottanta posti di medico in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984, si svolgerà a Roma nei locali della Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, il giorno 5 gennaio 1985, con inizio alle ore 8.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Per quanto riguarda la prova pratica verrà data direttamente comunicazione ai candidati che avranno superato la prova scritta.

(5270)

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove dei concorsi, per esami, a sette posti di farmacista, ventinove posti di assistente sanitario, diciannove posti di operaio specializzato, ventisette posti di operaio qualificato e della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1985, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a sette posti di farmacista in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1983, registro n. 7, foglio n. 229, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1985, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a ventinove posti di assistente sanitario in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 275, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1985, verrà fissato il diario delle prove scritte e pratiche della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1983, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984.

Con successivo avviso da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1985, verrà fissato il diario della prova teorico-pratica del concorso a diciannove posti di operaio specializzato in prova, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1984, registro n. 2, foglio n. 284, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1985, verrà fissato il diario della prova teorico-pratica del concorso a ventisette posti di operaio qualificato in prova, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1984, registro n. 2, foglio n. 285, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984.

(5271)

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove dei concorsi, per esami, a trentadue posti di ragioniere, quarantotto posti di segretario tecnico, quaranta posti di coadiutore d'archivio e cinquanta posti di coadiutore dattilografo.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1985, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a trentadue posti di ragioniere in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 273, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1985, verrà fissato il diario delle prove scritte del concorso a quarantotto posti di segretario tecnico in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 274, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1985, verrà fissato il diario della prova scritta del concorso a quaranta posti di coadiutore d'archivio in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 182, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

Con successivo avviso, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 giugno 1985, verrà fissato il diario della prova scritta del concorso a cinquanta posti di coadiutore dattilografo in prova, di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1983, registro n. 8, foglio n. 271, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984.

(5272)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a sette posti di referendario da destinare alle sezioni nella regione Sicilia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 30 novembre 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a sette posti di referendario da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1984, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a sette posti di referendario da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia, indetto con decreto provinciale 8 novembre 1983:

1) Savagnone Luciana . . . . . . punti 23,400
2) Coppola Giovanni » 23,200
3) Graffeo Maurizio » 21,050
4) Giannotti Adriano » 19,885

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Savagnone Luciana;
2) Coppola Giovanni;
3) Graffeo Maurizio;
4) Giannotti Adriano.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1984
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 318

(5331)

Annullamento del concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Trento e Bolzano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 4 giugno 1984, con cui è stato bandito il concorso, per esami, a sette posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici con sede in Trento e Bolzano;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla provincia autonoma di Bolzano, notificato in data 13 settembre 1984, con cui si chiede l'annullamento del sopra menzionato decreto per violazione dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e degli articoli 1, 4, 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Ritenute fondate le censure mosse con il menzionato ricorso;

Considerato, altresì, che l'accoglimento di tale gravame comporterebbe notevoli inconvenienti sia per l'amministrazione sia per i candidati;

Decreta:

E' annullato il decreto in data 21 maggio 1984, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1984
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 319

(5332)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventitre posti per procuratori legali, prima qualifica del ruolo professionale (ramo legale).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a ventitre posti per procuratori legali, prima qualifica del ruolo professionale (ramo legale), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 325 del 26 novembre 1983, avranno luogo in Roma presso la Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - sala «Aldo Moro», con ingresso da piazzale dell'Agricoltura - EUR, nei giorni 7, 8, 9 e 10 novembre 1984 con inizio alle ore 7,30.

(5297)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti per periti industriali elettrotecnici, seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico-edilizio).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti per periti industriali elettrotecnici, seconda qualifica del ruolo professionale (ramo tecnico-edilizio), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 107 del 17 aprile 1984, avranno luogo in Roma nei giorni 7 e 8 novembre 1984, con inizio alle ore 7,30 presso la sede centrale dell'INPS, via Ciro il Grande n. 21 - EUR.

(5298)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cento posti per infermieri professionali, seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario).

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cento posti per infermieri professionali, seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 107 del 17 aprile 1984, avrà luogo in Roma nel giorno 14 novembre 1984, con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, aule « A » e « B ».

(5299)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del pubblico concorso a cinque posti di ispettore, ruolo I.A., per le esigenze del servizio impianti elettrici.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1984, parte prima e seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 luglio 1982, n. 2051, che approva la graduatoria del pubblico concorso a cinque posti di ispettore, ruolo I.A., fra laureati in ingegneria, per le esigenze del servizio impianti elettrici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 221.

(4858)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 282 del 12 ottobre 1984 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza: Concorsi pubblici, per titoli, a cinque posti di inserviente e ad un posto di agente tecnico.

Co.Tr.An. - Consorzio trasporti pubblici della provincia di Ancona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente tecnico.

Policlinico « San Matteo » di Pavia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ruolo di capo sala.

Azienda consorziale Acquedotti Oltrepò Pavese, in Stradella: Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di escavatorista-idraulico.

R E G I O N I

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. **39.**

Disciplina dei piani territoriali di coordinamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *delle Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

Allo scopo di corrispondere ad esigenze di pianificazione territoriale di interesse sovracomunale e/o regionale connesse con la migliore utilizzazione delle risorse territoriali nonché di garantire ed agevolare la tempestiva attuazione delle determinazioni a tal fine assunte, la Regione procede, ai sensi della presente legge, alla formazione di piani territoriali di coordinamento in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale e di un quadro unitario di pianificazione.

I piani territoriali di coordinamento estesi all'intero territorio regionale o a determinate parti di esso organicamente definite, disciplinano, coordinano ed orientano le attività di trasformazione del territorio stesso, considerate nel loro complesso od in relazione a specifici settori di intervento.

Art. 2.
Contenuti

I piani territoriali di coordinamento indicano, anche in termini di destinazione d'uso, l'organizzazione spaziale dei sistemi insediativi ed infrastrutturali nonché gli interventi a protezione dell'ambiente in relazione alla potenzialità d'uso delle risorse territoriali ed ai loro valori storico-culturali.

In particolare i possibili diversi contenuti dei piani territoriali di coordinamento sono i seguenti:

a) l'individuazione e/o il coordinamento dei più rilevanti interventi infrastrutturali;

b) la definizione dei sistemi delle attrezzature per servizi di livello sovracomunale e degli impianti speciali, sotto il profilo della loro organizzazione territoriale ed eventualmente della localizzazione;

c) la disciplina dei modi e delle forme di utilizzazione del patrimonio ambientale nelle sue diverse espressioni insediativa, ecologica, naturalistica, paesistica, archeologica e storico-artistica, ai fini della sua conoscenza sistematica, valorizzazione e tutela;

d) l'indicazione degli interventi preordinati alla difesa del suolo nonché alla salvaguardia ed utilizzazione delle risorse idriche, con particolare riguardo alle opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria;

e) la definizione degli assetti costieri nei diversi rapporti strutturali e funzionali con i rispettivi territori retrostanti;

f) l'indicazione in termini qualitativi e quantitativi delle direttrici di sviluppo residenziale, produttivo, commerciale, turistico ed agricolo;

g) l'individuazione di zone idonee, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale, alla concentrazione di insediamenti produttivi, entro le quali delimitare le aree ad essi destinate, nonché l'indicazione del relativo dimensionamento.

I piani sono costituiti dagli elaborati analitici, illustrativi e normativi e dalle rappresentazioni grafiche relative al territorio interessato necessari in rapporto alla specifica funzione, ai contenuti ed agli effetti dei piani stessi.

Art. 3.

Rapporti di coordinamento con altri piani e programmi

Il piano territoriale di coordinamento per l'ambito territoriale e per i settori di intervento ai quali si riferisce, costituisce sede di coordinamento:

a) delle previsioni contenute nel programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 dicembre 1979, n. 50, e dei suoi aggiornamenti;

b) dei programmi di settore e dei progetti di cui agli articoli 11 e 13 della sopracitata legge regionale n. 50/1979;

c) dei piani relativi alla tutela diretta dell'ambiente, quali il piano di risanamento delle acque di cui all'art. 4 della legge 10 giugno 1979, n. 319 e il piano di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria adottato in conseguenza del provvedimento di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) di altri programmi e piani regionali di settore previsti dalle leggi.

Il piano territoriale di coordinamento, nel coordinare i programmi, progetti e piani di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente, può apportare agli stessi le modifiche necessarie: in tal caso le procedure di approvazione del piano territoriale di coordinamento sostituiscono quelle specifiche relative ai programmi, progetti e piani suddetti.

I programmi, progetti e piani indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma del presente articolo qualora abbiano i contenuti di cui all'articolo precedente e per la loro realizzazione si renda necessario l'adeguamento degli strumenti urbanistici, assumono la natura e gli effetti di piani territoriali di coordinamento e sono approvati con le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

Nei casi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo devono essere acquisiti anche i pareri degli organi tecnici eventualmente previsti dalle specifiche disposizioni di legge relative ai suddetti piani e programmi di settore.

Art. 4.

Procedimento di formazione e di approvazione

La formazione dei piani territoriali di coordinamento avviene con il concorso degli enti locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.

La giunta regionale, di propria iniziativa o su richiesta avanzata dagli enti locali, singolarmente o in forma associata, e motivata in rapporto a specifiche esigenze delle rispettive comunità, adotta uno schema di orientamento.

Lo schema di orientamento è inviato ai comuni, alle province ed alle comunità montane interessati, i quali entro sessanta giorni dal ricevimento fanno pervenire motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento e le specifiche indicazioni propositive per la formazione del progetto di piano.

Trascorso il termine suddetto la Regione procede alla formazione del progetto di piano tenuto conto degli apporti degli enti di cui al comma precedente e di intesa con le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato eventualmente interessate.

La giunta regionale può affidare la redazione del progetto ai comuni singoli o associati, alle comunità montane ovvero alle province interessate, stabilendone in tal caso le modalità e fissando il termine entro il quale il progetto deve essere rassegnato.

Il progetto è adottato, sentito il comitato tecnico urbanistico, dalla giunta regionale su proposta dell'assessore incaricato.

Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante avviso pubblico nel Bollettino ufficiale della Regione e sui giornali quotidiani.

Il progetto di piano è trasmesso al comune od ai comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nell'ambito del piano medesimo, i quali, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, provvedono a depositarlo nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque ha la facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.

Ciascun comune, esaminate le osservazioni presentate ai sensi del precedente comma e pronunciatosi su di esse con deliberazione del consiglio comunale, formula contestualmente il proprio parere da trasmettere alla Regione entro quattro mesi dal ricevimento del progetto del piano.

Trascorso il termine di cui al precedente comma la giunta regionale, considerati i pareri pervenuti e sentito il comitato tecnico urbanistico, propone al consiglio regionale l'approvazione del piano territoriale di coordinamento, previa promozione di nuove intese con le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato interessate qualora, in relazione ai pareri pervenuti dai comuni, si ritenga opportuno di apportare modifiche al progetto del piano come adottato.

La deliberazione di approvazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Di tale approvazione è dato avviso sui giornali quotidiani mentre un esemplare del piano con i relativi allegati grafici è depositato a permanente e libera visione del pubblico presso ogni comune interessato territorialmente entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.

Il piano territoriale di coordinamento entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della Regione e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato.

Le varianti che la Regione intende apportare al piano devono essere approvate con la stessa procedura.

Decorsi dieci anni dall'approvazione del piano, qualora lo stesso non sia stato completamente attuato, il consiglio regionale, su proposta della giunta, ne accerta l'adeguatezza alle esigenze nel frattempo maturate; in caso negativo si dà corso al conseguente procedimento di variante al piano.

Art. 5.

Efficacia

Le previsioni dei piani territoriali di coordinamento sono sovraordinate a quelle degli strumenti urbanistici comunali i quali devono, pertanto, essere conformati ad esse in sede di formazione e di revisione ovvero di varianti parziali.

I piani territoriali di coordinamento in relazione ai propri contenuti e finalità possono stabilire un congruo termine entro il quale i comuni devono procedere all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici; qualora i comuni non adempiano, entro il termine prefissato, si osservano le norme di cui al successivo art. 6.

Nei casi di cui all'art. 2, lettere a), b), c), d), g) i piani possono, altresì, stabilire che tutte o parte delle proprie previsioni prevalgono immediatamente su quelle degli strumenti urbanistici comunali dichiarando, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere dagli stessi previste in conformità alle leggi vigenti in materia.

Le previsioni del piano vincolano la Regione in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti.

Nei casi previsti al secondo ed al terzo comma, dalla data di comunicazione del progetto di piano da parte della giunta regionale è obbligatoria l'applicazione delle misure di salvaguardia fino all'approvazione del piano medesimo o della variante allo strumento urbanistico comunale di adeguamento ad esso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 6.

Intervento sostitutivo in relazione all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai piani territoriali di coordinamento

Quando si verificano le inadempienze di cui al secondo comma del precedente art. 5, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato, invita il comune inadempiente a provvedere fissando a tal fine un apposito termine.

Decorso inutilmente tale termine il consiglio regionale, su proposta della giunta, assume le conseguenti determinazioni ivi compresa la nomina di un commissario per gli adempimenti necessari.

Art. 7.

Concorso di soggetti esterni

In relazione a particolari esigenze connesse alla situazione socio-economica della Liguria, la Regione promuove, anche attraverso forme organizzate e permanenti di consultazione, il concorso di enti locali, di enti pubblici, di istituti ed aziende interessate e delle rappresentanze delle categorie economiche e delle forze sociali, alla individuazione ed elaborazione di piani, programmi e progetti volti a fronteggiare le esigenze suddette, per i quali si renda necessario od opportuno procedere alla formazione di piani territoriali di coordinamento secondo quanto previsto dall'art. 1.

Le modalità e le forme del concorso suddetto sono definite dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 8.

Abrogazione di precedenti norme

Sono abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. **40**.

Rendiconto finanziario delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Limitatamente all'esercizio 1983 il rendiconto finanziario di cui all'art. 50 della legge regionale 7 gennaio 1980, n. 7, è deliberato dall'assemblea generale entro il 31 ottobre 1984.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto **1984**

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. **41**.

Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 29 agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

La presente legge detta disposizioni in materia di associazioni segrete, nello spirito dell'art. 18 della Costituzione e nel rispetto dei principi di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17.

Le disposizioni della presente legge si applicano:

a) al personale inquadrato nel ruolo unico regionale ancorché comandato presso altri enti, al personale della Regione non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, al personale di enti istituiti dalla Regione;

b) al personale di enti, aziende ed organismi dei quali la Regione approva il bilancio preventivo o consuntivo e/o la pianta organica;

c) al personale di società a prevalente partecipazione regionale e di enti e società concessionari di pubblici servizi in base e provvedimento della Regione o di enti locali per sua delega;

d) ai componenti — la cui nomina, proposta o designazione sia di competenza della Regione — degli organi di amministrazione e di controllo degli enti istituiti dalla Regione; degli enti, aziende e organismi di cui alla lettera *b*), nonché degli enti e delle società di cui alla lettera *c*) del presente articolo;

e) agli amministratori ed ai sindaci nominati dalla Regione ai sensi dell'art. 2459 del codice civile;

f) ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo di enti pubblici diversi da quelli sopra indicati la cui nomina, proposta o designazione sia, comunque, di competenza della Regione.

Per i consigli regionali trovano invece applicazione le pene e le sanzioni accessorie di cui all'art. 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

Art. 2.

Provvedimenti disciplinari

L'appartenenza ad un'associazione segreta costituisce per i dipendenti grave inosservanza dei doveri d'ufficio.

Fatta salva l'applicazione delle norme penali, i dipendenti regionali dei quali sia provata l'appartenenza ad associazioni segrete di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, sono soggetti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) sospensione dalla qualifica e dallo stipendio;

b) destituzione.

Il provvedimento disciplinare è commisurato al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione, nonchè alla posizione ricoperta dal medesimo nell'amministrazione, in relazione alle funzioni esercitate.

Si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione per le attività di promozione e di direzione dell'associazione ovvero per quelle di proselitismo a favore della stessa.

Il provvedimento disciplinare è altresì commisurato alla gravità degli eventuali fatti di interferenza sull'esercizio delle funzioni regionali commessi dal dipendente in connessione col vincolo associativo illecito e all'entità del danno morale o materiale subito dall'amministrazione. Qualora l'amministrazione abbia subito un danno nell'espletamento di appalti o forniture, ovvero nella concessione di contributi o altri benefici, si applica obbligatoriamente la sanzione della destituzione.

Art. 3.
Sospensione cautelare

I dipendenti per i quali risulti, sulla base di elementi concreti, il fondato sospetto di appartenenza ad associazione segreta ai sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, possono essere sospesi in via cautelare dal servizio e, conseguentemente, privati temporaneamente dello stipendio anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare di cui al successivo art. 4, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e le funzioni esercitate, nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento della responsabilità.

La sospensione cautelare dal servizio cessa di avere efficacia qualora entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non si sia concluso il procedimento disciplinare.

La sospensione cautelare di cui al presente articolo perde automaticamente efficacia nelle ipotesi di proscioglimento o di estinzione del reato pronunciati con provvedimento istruttorio o dibattimentale passato in giudicato.

La giunta regionale reintegra il dipendente ad ogni effetto ed anche ai fini patrimoniali.

Art. 4.
Procedimento disciplinare

Gli atti riguardanti il dipendente, nei cui confronti risulti il fondato sospetto di appartenenza ad una associazione segreta, sono inviati tempestivamente all'autorità giudiziaria.

Contemporaneamente è promosso il procedimento disciplinare. Gli accertamenti istruttori sono svolti dalla giunta regionale.

Qualora la segretezza dell'associazione non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, l'atto di impulso del procedimento disciplinare deve essere motivato anche in relazione alla ritenuta segretezza dell'associazione stessa.

Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la quale decide con provvedimento motivato il proscioglimento ovvero la sanzione da erogare.

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare, sia nel corso degli accertamenti istruttori sia dinnanzi alla commissione di cui al comma precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme sullo stato giuridico del personale della regione Liguria.

La giunta regionale, ricevuta la notificazione della decisione della commissione di cui al quarto comma, immediatamente provvede in caso di proscioglimento a revocare la sospensione dal servizio, se ancora efficace, e a reintegrare il dipendente anche ai fini patrimoniali ovvero ad irrogare la sanzione decisa dalla commissione.

Il proscioglimento istruttorio o dibattimentale, divenuto irrevocabile per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato, estingue il procedimento disciplinare.

Art. 5.
Personale dipendente di altri enti, in servizio presso la Regione

La giunta regionale, quando venga in possesso degli elementi di fondato sospetto di cui al precedente art. 3, nei confronti di personale dipendente da altri enti che comunque presti servizio presso la Regione, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria e al capo dell'amministrazione dell'ente da cui il personale dipende, per i provvedimenti di competenza.

La giunta regionale decide inoltre se interrompere il rapporto di servizio con la Regione.

Art. 6.
Personale regionale in servizio presso altri enti e personale di altri enti

Gli organi di amministrazione degli enti, aziende e organismi regionali, delle società a prevalente partecipazione regionale nonché degli enti e società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o di enti locali per sua delega, ove vengano in possesso degli elementi di sospetto di cui all'art. 3 della presente legge, adottano nei confronti del personale dipendente i provvedimenti previsti dall'art. 2 della presente legge, secondo le norme del rispettivo ordinamento.

Lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni sono regolati, per il personale dipendente di società a prevalente partecipazione regionale e di società concessionarie di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o di enti locali per sua delega, dalle disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.

Gli organi di amministrazione di enti presso i quali presti servizio personale regionale, ove vengano in possesso degli elementi di sospetto di cui all'art. 3 della presente legge, trasmettono gli atti all'autorità giudiziaria ed al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Art. 7.
Sanzioni definitive per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati, proposti o designati dalla Regione.

I componenti, nominati dalla Regione, degli organi di amministrazione e di controllo di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 1 della presente legge sono dichiarati decaduti dall'organo regionale competente alla nomina quando risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

I componenti, proposti o designati dalla Regione, degli organi di amministrazione e di controllo di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1 della presente legge, sono revocati dagli organi competenti alla nomina quando risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17; qualora nei confronti degli stessi componenti non sia ancora intervenuta la nomina, la Regione è tenuta a revocare la propria proposta o designazione e la nomina non può comunque avere luogo.

Qualora gli organi competenti non provvedano alla revoca ai sensi del secondo comma, la giunta regionale invita gli enti, aziende, organismi e società a provvedere.

Qualora entro trenta giorni dall'invito di cui al comma precedente non si sia ancora provveduto, la giunta regionale provvede nei modi previsti per l'inadempimento degli enti dipendenti e degli enti e società concessionari agli obblighi di legge e di concessione.

Gli enti e le società concessionari di pubblici servizi possono essere esclusi dal rilascio di ulteriori concessioni fino a quando non abbiano provveduto alla revoca..

L'organo regionale che ha proposto o designato i soggetti di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della presente legge, qualora risulti accertata, con sentenza passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ne dà comunicazione all'organo che ha provveduto alla nomina per gli adempimenti di competenza. Nel caso in cui la nomina non sia ancora intervenuta si applica il disposto del secondo comma del presente articolo.

L'avvenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, esclude, per i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata, l'idoneità a rappresentare la Regione negli enti, aziende, organismi e società di cui all'art. 1 della presente legge.

In caso di delega delle funzioni di nomina, proposta o designazione, l'ente locale delegato si intende sostituito alla Regione per le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 8.
Sanzioni provvisorie per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nominati, proposti o designati dalla Regione.

Qualora sia stato aperto procedimento penale per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17, a carico di soggetti nominati, proposti o designati presso gli enti, aziende, organismi o società di cui all'art. 1, lettere *d*) ed *e*), della presente legge in rappresentanza della Regione, gli effetti della nomina possono essere sospesi dall'organo che vi ha provveduto; qualora la nomina non sia ancora intervenuta, la proposta o la designazione possono essere revocate da parte di chi vi ha provveduto.

Qualora i competenti organi degli enti, aziende, organismi e società di cui all'art. 1, lettere *d*) ed *e*), della presente legge non provvedano alla sospensione, si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 7.

Per i soggetti di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della presente legge, qualora la nomina sia di competenza di organi della Regione, si applicano le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo; in caso contrario gli organi re-

gionali competenti alla proposta o designazione danno comunicazione dell'apertura del procedimento penale all'organo che ha provveduto alla nomina per gli adempimenti di competenza. Se la nomina non è ancora intervenuta la proposta o designazione possono essere revocate dall'organo regionale che vi ha provveduto.

Art. 9.

Licenze, concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici

I soggetti dei quali risulti accertata, con sentenza passata in giudicato, l'appartenenza ad associazioni segrete di cui all'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, per un periodo di cinque anni dalla data della sentenza non possono ottenere contributi dalla Regione, dagli enti, aziende, organismi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della presente legge, dalle società a prevalente partecipazione regionale e, nell'ambito delle funzioni delegate, dagli enti delegati; per il medesimo periodo possono essere altresì esclusi da licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge o da iscrizioni agli albi degli appaltatori di opere o di forniture connesse alle attività regionali, ancorché delegate agli enti locali.

Qualora risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete di titolari di licenze, concessioni o altri benefici non dovuti per legge ovvero di iscritti agli albi, si può procedere alla sospensione, per un periodo di cinque anni, ferma restando la sospensione di diritto dai contributi per il medesimo periodo.

Le stesse disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano:

a) qualora i soggetti di cui al primo comma partecipino direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni di cui siano titolari altri soggetti, o per le quali i medesimi abbiano ottenuto contributi o altri benefici;

b) qualora le licenze, concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici siano disposti in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali i soggetti di cui al primo comma siano amministratori, soci o dipendenti ovvero di società di capitali e di altri enti, anche non lucrativi, dei quali le persone medesime siano amministratori o determinino abitualmente, in qualità di soci, di dipendenti od in altro modo, scelte o indirizzi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 agosto 1984

MAGNANI

(5050)

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **42.**

Assestamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1984 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1984, n. **43.**

Rendiconto generale amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 29 *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(5108)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1984, n. **29.**

Assestamento del bilancio per l'esercizio 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 1° *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(4891)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1984, n. **28.**

Modifica allo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Ancona » approvato con legge regionale 29 novembre 1982, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *del* 4 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo statuto dell'ente autonomo « Fiera di Ancona », con sede in Ancona, approvato con la legge regionale 29 novembre 1982, n. 39, e allegato alla stessa legge, è modificato nei modi di cui agli articoli successivi.

Art. 2.

I soci fondatori determinano annualmente il proprio contributo da conferire all'ente per la gestione.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto è così modificato:

« A tali enti possono aggiungersi, in qualsiasi momento, previa deliberazione del consiglio e a titolo di "socio aderente", enti, associazioni o persone che ne facciano richiesta e assumano l'impegno di corrispondere un contributo minimo annuo determinato annualmente dal consiglio dell'ente ».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 4 dello statuto è soppresso.

Il quarto comma dell'art. 4 dello statuto è così modificato:

« I soci aderenti possono recedere previo preavviso di mesi sei rispetto al primo gennaio successivo ».

Art. 5.

Il consiglio, costituito mediante decreto del presidente della Regione, è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

tre rappresentanti del comune di Ancona;

tre rappresentanti della provincia di Ancona;

tre rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Ancona;

tre rappresentanti dell'associazione degli industriali della provincia di Ancona;

tre rappresentanti della Cassa di risparmio di Ancona;

un rappresentante per ogni aderente;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

il provveditore alle opere pubbliche di Ancona;

il direttore compartimentale di Ancona del Ministero dei trasporti;

un rappresentante del comando del compartimento marittimo di Ancona (capitaneria di porto di Ancona);

un rappresentante del dipartimento marittimo Alto Adriatico;

due rappresentanti, uno della confederazione generale italiana del commercio e del turismo, uno della confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche, della provincia di Ancona;

due rappresentanti, uno della confederazione nazionale dell'artigianato ed uno della confederazione generale italiana dell'artigianato, designati dalle rispettive federazioni regionali;

tre rappresentanti delle cooperative della pesca, designati dalle tre principali organizzazioni;

tre rappresentanti della federazione unitaria sindacale regionale dei lavoratori della pesca, uno per la CGIL, uno per la CISL ed uno per la UIL;

un rappresentante della Food and Agricolture Organization of the United Nations (F.A.O.);

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

un rappresentante per ciascuno dei comuni di Ancona, S. Benedetto del Tronto, Fano, Civitanova Marche, sedi di mercati ittici;

tre rappresentanti degli armatori della pesca.

I componenti del consiglio restano in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo del consiglio stesso. Nel caso si debba procedere alla sostituzione per qualunque causa di un componente del consiglio, gli enti interessati provvedono alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo componente è quella residua del membro cui è succeduto.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 30 agosto 1984

MASSI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1984, n. 29.
Disciplina dei mercati all'ingrosso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 84 *del* 4 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Definizione di mercato all'ingrosso

Per mercato all'ingrosso, ai fini della presente legge, s'intende un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avvenga il commercio all'ingrosso dei prodotti della pesca, agricolo-alimentari e vitivinicoli, dei prodotti floricoli, delle piante ornamentali, delle sementi, dei prodotti degli allevamenti, compresi gli avicunicoli, delle carni e dei prodotti della caccia e della pesca, sia freschi sia comunque trasformati o conservati, ad opera di una pluralità di venditori o di compratori.

Nel mercato all'ingrosso di cui al comma precedente possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso.

Il commercio che si svolge nei mercati all'ingrosso con riguardo ai prodotti di cui ai precedenti commi è disciplinato dalla presente legge, nonchè dalle disposizioni vigenti in materia sanitaria.

Art. 2.
Disciplina degli operatori commerciali

Le disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, relative al commercio all'ingrosso, si applicano agli operatori commerciali all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente art. 1.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non dipendenti dalle amministrazioni comunali, dalle associazioni dei produttori, dalle cooperative di produttori e loro consorzi, per operare sui prodotti di cui al precedente articolo, devono essere iscritti nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia di residenza dell'operatore.

Gli operatori commerciali, i commissionari, i mandatari e gli astatori come sopra specificati, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritti negli albi di cui alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e negli elenchi di cui alla legge 11 aprile 1938, n. 611, hanno diritto ad ottenere la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sempreché lo richiedano entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione è disposta per ciascuna delle dette categorie in distinte sezioni.

Art. 3.
Venditori ed acquirenti

Sono ammessi al mercato i seguenti operatori interessati alle negoziazioni:

a) per le vendite:

1) i commercianti all'ingrosso, i commissionari, i mandatari e gli astatori, di cui all'art. 2;

2) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622;

3) i produttori singoli ed associati, anche se non iscritti negli appositi albi;

4) le cooperative di produttori e loro consorzi;

5) le aziende di trasformazione singole ed associate che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

6) gli enti pubblici.

I soggetti di cui ai punti 2), 3) e 4) possono commercializzare direttamente solo merci di propria produzione;

b) per gli acquisti:

1) i commercianti all'ingrosso;

2) i commercianti al minuto singoli e associati e i gruppi di acquisto anche fra esercenti di pubblici esercizi;

3) i produttori singoli o associati;

4) le aziende di trasformazione singole e associate che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;

5) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli enti pubblici, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense.

Nel mercato non può essere limitato il diritto di stipulare contratti a mezzo telefono, telegrafo od altro sistema di comunicazione.

E' ammessa inoltre la stipula di contratti diretti per forniture a carattere continuativo tra produttori ed acquirenti.

Sono ammessi inoltre ad operare nel mercato mediatori e mandatari purchè iscritti negli appositi albi. Nell'orario e con le modalità stabilite dell'ente gestore possono essere ammessi anche i consumatori.

I commissionari assegnatari di posteggio nel mercato non possono esercitare fuori mercato l'attività di commercio all'ingrosso in conto commissione dei prodotti di cui all'art. 1, pena la revoca dell'assegnazione.

Gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato sia fuori di esso, il commercio, dei prodotti oggetto dell'attività di mercato in cui operano nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Ai commissionari e mandatari, che svolgono la loro attività secondo le norme di legge, ed agli astatori, non dipendenti da enti locali, regolarmente iscritti negli elenchi di cui all'art. 2, è consentita una provvigione da concordare tra le parti entro i limiti massimi stabiliti dai regolamenti di mercato o, in difetto, dagli usi e consuetudini locali.

Il regolamento di mercato può fissare i limiti minimi di contrattazione annuale che gli operatori dell'offerta e della domanda devono realizzare per essere ammessi al mercato.

Art. 4.
Programmazione dei mercati

Il consiglio regionale approva, in conformità con gli indirizzi del programma regionale di sviluppo, il piano settoriale del commercio che include il progetto relativo ai mercati all'ingrosso.

Il piano, predisposto dalla giunta regionale è presentato al consiglio per l'approvazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il progetto attuativo per i mercati all'ingrosso è articolato nelle seguenti fasi:

1) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;

2) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distinti per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;

3) individuazione del tipo di mercato per i mercati all'ingrosso esistenti;

4) individuazione della qualifica di mercato di interesse regionale dei mercati esistenti;

5) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;

6) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso;

7) « standards » minimi degli impianti, dei servizi tecnici e delle infrastrutture primarie.

Il progetto è predisposto ed approvato dalla giunta regionale ai sensi del quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

Art. 5.

Istituzione dei mercati

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso dei prodotti di cui alla presente legge può essere assunta:

a) dai comuni competenti per territorio;

b) da consorzi costituiti dai comuni competenti per territorio unitamente ad altri comuni, a province, a camere di commercio, ad enti pubblici; è ammessa la partecipazione ai consorzi di enti o soggetti privati;

c) da cooperative, da società, nonchè da organismi associativi costituiti da operatori economici dei settori della produzione, della lavorazione e del commercio, o da società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico.

L'autorizzazione all'istituzione è concessa dai comuni competenti per territorio nel rispetto delle norme del piano settoriale dei mercati all'ingrosso. Nelle more dell'approvazione del predetto piano l'autorizzazione è concessa dalla giunta regionale.

Art. 6.

Gestione dei mercati

I mercati all'ingrosso sono gestiti dai comuni competenti per territorio anche mediante proprie aziende.

I comuni possono concedere la gestione dei mercati:

1) ai consorzi, società ed altri enti costituiti tra enti locali territoriali e altri enti pubblici o di diritto pubblico, cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, purchè sia garantita la partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;

2) ai consorzi costituiti tra enti locali territoriali mediante aziende consortili;

3) agli enti istitutori.

Sono da privilegiare nell'affidamento della gestione dei mercati all'ingrosso le cooperative e le associazioni dei produttori, qualora la quantità dei prodotti delle stesse conferiti sia superiore a quella degli altri soggetti operanti nel mercato.

La concessione della gestione dei mercati deve essere regolata da una convenzione che escluda la sub-gestione e preveda i casi, i tempi e le modalità della revoca della convenzione medesima. Tale convenzione rimane depositata presso la direzione di mercato che ne dà visione a chiunque ne faccia richiesta.

L'ente gestore del mercato delibera sul numero dei punti di vendita tenendo conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire lo sviluppo di una congrua attività commerciale.

Il bilancio annuale dei mercati all'ingrosso deve essere approvato dal comune. Il bilancio deve seguire il criterio fondamentale del pareggio.

Art. 7.

Regolamento di mercato

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva i regolamenti tipo, distinti per settori merceologici e tipologia funzionale, ai quali debbono uniformarsi i regolamenti di ciascun mercato.

Il comune nel cui territorio è situato il mercato approva il regolamento di mercato stesso.

Il regolamento di mercato è adottato prima della entrata in funzione del mercato e, per mercati già istituiti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento non può recare norme che ostacolino l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione del costo di distribuzione dei prodotti.

Il regolamento deve prevedere tra l'altro:

1) i criteri e le modalità per la concessione dei punti di vendita, ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni concessionario deve introdurre annualmente nel mercato;

2) la disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente;

3) la determinazione della cauzione imposta ai commissionari e ai mandatari;

4) il calendario e l'orario per le operazioni mercantili;

5) la nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;

6) la pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche e compiti del rapporto di impiego, del trattamento economico e dello sviluppo di carriera di ciascun dipendente;

7) la composizione e il funzionamento della commissione di mercato;

8) l'organizzazione e la disciplina dei servizi di mercato, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di vigilanza sanitaria e di controllo sulla rispondenza dei prodotti alle norme di qualità vigenti;

9) la pulizia del mercato e la destinazione dei rifiuti;

10) i limiti massimi delle provvigioni spettanti a commissionari, mandatari e astatori;

11) per i mercati alla produzione, le modalità di preavviso per il ritiro dei prodotti introdotti nel mercato nel rispetto delle norme C.E.E. e nazionali vigenti in materia;

12) la nomina di un commissario in caso di inefficienza di irregolarità;

13) ogni altra materia attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato.

Il regolamento tipo determina altresì l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicarsi per le violazioni delle disposizioni vigenti in esso contenute, fra un minimo di L. 10.000 ed un massimo di L. 1.000.000; possono essere previste sanzioni proporzionali: in tal caso si deroga al limite massimo suddetto.

In ogni caso nei mercati all'ingrosso non può essere imposto alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente fornite: la violazione comporta la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, fatte salve le sanzioni di carattere penale ove il fatto costituisca reato.

L'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti freschi, non trasformati o comunque conservati di cui al precedente art. 1 nei comuni in cui funziona un mercato all'ingrosso, istituito ai sensi della presente legge, si svolge esclusivamente nell'ambito di tale mercato.

Se il commercio di cui al precedente comma si svolge in comuni nei quali non esiste il relativo mercato all'ingrosso, l'autorità comunale disciplina, entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento-tipo, tali attività commerciali, tenendo conto delle disposizioni contenute nel regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti.

Trascorso inutilmente il tempo di cui al comma precedente, al commercio all'ingrosso dei prodotti di cui all'art. 1 della presente legge si applicano le norme del regolamento-tipo relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti, che non attengano al funzionamento interno di esso.

Art. 8.

Vigilanza ed ispezione

La vigilanza sui mercati all'ingrosso è svolta dalla giunta regionale con la collaborazione dei comuni competenti per territorio.

La vigilanza è particolarmente rivolta ad accertare la regolarità della istituzione e della gestione, la corretta emanazione ed applicazione delle disposizioni regolamentari, amministrative e disciplinari, la funzionalità della direzione, degli uffici e dei servizi di ogni singolo mercato.

Art. 9.

Commissione di mercato

Con provvedimento del comune competente per territorio presso ogni mercato è costituita una apposita commissione quale organo consultivo del comune, dell'ente istitutore e dell'ente gestore del mercato.

Essa è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede il mercato o da un suo delegato; ove si tratti di consorzi, da uno dei sindaci dei comuni consorziati o da un suo delegato.

Della commissione devono far parte:

a) i rappresentanti del comune ove ha sede il mercato o i rappresentanti di tutti i comuni consorziati qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurandosi in ogni caso la rappresentanza della minoranza;

b) i rappresentanti delle organizzazioni economiche interessate e degli organismi cooperativi, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale e delle altre categorie ritenute opportune da ciascun regolamento di mercato;

c) un rappresentante della camera di commercio;

d) un rappresentante dell'autorità marittima locale per i mercati ittici all'ingrosso.

Delle commissioni presso i mercati dei prodotti ortofrutticoli deve far parte un funzionario dell'osservatorio per le malattie delle piante.

Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.

A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamate, senza diritto di voto, persone esperte del settore e rappresentanti di altre categorie interessate.

La commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione di mercato trasmette per conoscenza, entro quindici giorni dalla seduta, copia dei verbali delle proprie riunioni alla commissione regionale per i mercati e all'ente gestore.

Art. 10.

Compiti della commissione di mercato

La commissione di mercato ha il compito di:

1) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;

2) proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

3) esprimere il proprio parere all'ente gestore:

a) sugli orari delle operazioni di mercato;

b) sui criteri di massima per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;

c) sui canoni di concessione dei punti di vendita;

d) sulle tariffe dei servizi di mercato;

e) sul regolamento di mercato, suggerendo eventuali modifiche;

f) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;

g) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;

h) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie.

Art. 11.

Direttore di mercato.

Ad ogni mercato è preposto un direttore, assunto con contratto di tipo dirigenziale, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari.

I compiti del direttore di mercato sono fissati dal regolamento di mercato.

Art. 12.

Vigilanza igienico-sanitaria

La vigilanza igienico-sanitaria sull'attività dei mercati è effettuata dagli organi sanitari competenti.

Per i prodotti ortofrutticoli freschi deve essere accertata la rispondenza alle norme di qualità di cui alla legge 13 maggio 1967, n. 268, e alle direttive C.E.E. sulla stessa materia e possono essere effettuate analisi per l'accertamento della rispondenza.

Art. 13.

Commercializzazione dei prodotti

Il direttore del mercato vigila sull'osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 12.

Il direttore ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirla, qualora i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati.

Dell'esatta osservanza delle norme riguardanti la qualificazione e il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

Art. 14.

Rilevazioni statistiche

Il direttore di mercato provvede giornalmente e con sintesi mensili e annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione. Rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.

Art. 15.

Mercati ittici

Nei mercati all'ingrosso di prodotti ittici la vendita dei prodotti deve avvenire mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato.

Art. 16.

Disposizioni preesistenti

Ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge cessa di avere applicazione.

Restano in vigore le disposizioni di legge e di regolamento compatibili con quelle della presente legge ed in particolare le disposizioni contenute nei regolamenti-tipo emanati ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, nei limiti suddetti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 31 agosto 1984

MASSI

(4723)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 13 giugno 1984, n. 12.

Determinazione della durata del periodo di esperienza professionale per l'attività para-artigiana vincolata di autonoleggiatore da rimessa (art. 39, secondo comma, lettera a), della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *luglio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 39, secondo comma, lettera *a*), della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, che demanda a disciplina regolamentare la determinazione della durata dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione all'esame di idoneità per singole attività para-artigiane vincolate;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale dell'11 luglio 1983, n. 8, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1983, registro n. 8, foglio n. 156, concernente l'inserimento dell'attività di autonoleggiatore nell'elenco delle attività para-artigiane vincolate;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1984, n. 9, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1984, registro n. 6, foglio n. 81, concernente la modifica della denominazione dell'attività para-artigiana di autonoleggiatore;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4975 del 29 agosto 1983, concernente la determinazione della durata dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione all'esame di idoneità per l'attività para-artigiana vincolata di autonoleggiatore da rimessa;

Decreta:

Articolo unico

La durata dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione all'esame di idoneità per l'attività para-artigiana vincolata di autonoleggiatore da rimessa è fissata in anni due.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 giugno 1984

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1984
Registro n. 8, foglio n. 115

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 13 giugno 1984, n. 13.

Integrazione del proprio decreto 4 settembre 1979, n. 36, concernente la disciplina della formazione del calzolaio ortopedico.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *luglio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1979, n. 36, concernente la disciplina della formazione del calzolaio ortopedico;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1307 del 19 marzo 1984, con la quale sono state apportate le integrazioni alla menzionata regolamentazione;

In esecuzione della citata deliberazione;

Decreta:

E' emanata, secondo l'acciuso schema, la modifica al proprio decreto 4 settembre 1979, n. 36, concernente la disciplina della formazione del calzolaio ortopedico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 13 giugno 1984

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1984
Registro n. 8, foglio n. 116

INTEGRAZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE DEL CALZOLAIO ORTOPEDICO EMANATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 SETTEMBRE 1979, N. 36.

Articolo unico

Dopo l'art. 11 del regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta provinciale 4 settembre 1979, n. 36, è aggiunto il seguente art. 12:

«Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, l'insegnamento teorico nelle materie sanitarie può essere completato, ove necessario, attraverso la frequenza di un corso tenuto nell'ambito del Servizio sanitario sul territorio nazionale».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLZANO 14 giugno 1984, n. 15.

Modifica degli articoli 5 e 7 del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 17 *luglio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente l'ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alla provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il quale prevede, tra l'altro, che la misura dell'indennità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge, viene determinata con regolamento;

Visti gli articoli 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2409 del 21 maggio 1984;

Decreta:

Articolo unico

1) Le indennità di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, da corrispondere per invalidità temporanea e permanente in favore dei vigili del fuoco volontari e delle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, vengono fissate come segue:

a) L. 30.000 giornaliere di indennità per invalidità temporanea;

b) L. 7.600.000 annue quale base di calcolo per l'indennità derivante da invalidità permanente assoluta o parziale;

c) L. 250.000 mensili quale assegno per assistenza personale continuativa.

2) L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale 24 maggio 1956, n. 32, e successive modificazioni, è soppresso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 14 giugno 1984

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1984
Registro n. 8, foglio n. 117

(4729)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227